



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.168 DEL 31.10.2023

OGGETTO: Determinazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitré addì trentuno del mese di ottobre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 20.02.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 20.02.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.9 in data 21.03.2023, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2023-2025.

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza dell'organo giuntale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile.

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali firmato in data 16.11.2022.

Richiamato in particolare l'art.79 che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate, stabilendo al comma 7 che detto articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023.

Ricordato che le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, regolate dall'articolo 79 del CCNL, si distinguono in:

- a) "risorse stabili", disciplinate dall'art. 79 comma 1, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) "risorse variabili", disciplinate dall'art. 79, comma 2, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento.

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Ricordato che:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della determinazione del tetto limite per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fino all'anno 2019, fatti salvi gli istituti di incremento introdotti dal CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali;
- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ha disposto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il successivo D.P.C.M. 27 aprile 2020, ha chiarito che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

Preso atto che il valore medio per la contrattazione decentrata con riferimento all'anno 2018 è pari ad € 14.136,82.

Quantificato pertanto, per l'anno 2023, in € 5.890,34 l'importo delle risorse in aumento per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018.

Preso atto che le risorse di cui all'art.67 comma 1 del CCNL 2016-2018 (cosiddetto "unico importo consolidato") sono pari ad € 8.556,53 e che le risorse a disposizione del personale con incarichi di p.o. erano pari ad € 19.500,00, per complessive risorse a determinare il limite di cui all'art.23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2 in € 28.056,53.

Accertato che:

- le risorse di cui all'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018 sono pari ad € 166,40;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1 lettera b) del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 169,00;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1 lettera d) del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 234,00;
 - le risorse di cui all'art.79 comma 1-bis del CCNL 2019-2021 sono pari ad € 2.714,85.
- e che dette risorse non rientrano nel limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2.

Preso atto che tra le risorse "variabili" previste dal CCNL, non soggette al limite di cui all'art.23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2, sono da includere, quale una tantum ai sensi dell'art.79 comma 5, le risorse di cui all'art.79 comma 1 lettera b) pari ad € 338,00.

DETERMINA

1. Di quantificare in € 9.512,59 le risorse a disposizione per la contrattazione decentrata del personale dipendente non dirigente del Comune di Sozzago non rientranti nel limite previsto dall'art.23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2.
2. Di stabilire di quantificare il fondo per la contrattazione decentrata in € 12.569,12, di cui € 338,00 ai sensi dell'art.79 comma 1 lettera b) da allocare come una tantum fra le risorse variabili definite dal CCNL, essendosi applicata una decurtazione di € 5.800,00 per altre destinazioni delle risorse decentrate, come da tabelle allegata all'ipotesi di accordo (allegato a).
3. Di quantificare in € 22.500,00 le risorse da destinare ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (ex posizioni organizzative).
4. Di quantificare in € 500,00 le risorse da destinare ai buoni pasto per i dipendenti.
5. Di dare atto che le risorse residuali saranno destinate fino ad un massimo di € 2.000,00 a copertura di eccedenze rispetto al limite di cui all'art.23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2 riferiti al personale dirigente e per la restante parte ad economia di bilancio.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Cirigliano Carmen

=====

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione. Sozzago, li 31.10.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana Paolo)